

20 agosto 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)

richiamati:

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 23 maggio 1990, in particolare gli art. 44-53, segnatamente l'art. 48 cpv. 2 e cpv. 3, in combinazione con l'art 107 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 1° gennaio 2012;
- la scheda P3 (ex 8.5) del Piano direttore cantonale (*Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione*), nonché la relativa approvazione da parte del Consiglio federale del 30 gennaio 2002;
- il decreto legislativo del 28 giugno 2012 concernente l'approvazione di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli delle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);


risolve:

1. È ordinata la pubblicazione di alcune modifiche alle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (NAPUC-PEIP) presso le cancellerie di tutti i Comuni del Cantone **dal 3 settembre al 2 ottobre 2012**, comprendente i seguenti documenti:
 - a) messaggio n. 6495 del 4 maggio 2011 concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli delle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);
 - b) rapporto 14 giugno 2012 della Commissione speciale pianificazione del territorio sul messaggio n. 6495;
 - c) modifiche delle Norme di attuazione (Art. 2: Scopi del PUC-PEIP. art. 8: Principi, Art. 11: Cambiamento di destinazione ed interventi ammessi, Art. 13: Principi generali, Art. 14: Obbligo di gestione dei fondi e tutela del paesaggio, Art. 15: Norme di intervento per gli oggetti classificati nelle categorie 1a, 1c e 1d, Art. 16: Norme d'intervento per gli oggetti classificati nella categoria 3, Art. 18: Requisiti per la domanda di costruzione) del PUC-PEIP come da decreto legislativo del 28 giugno 2012.

2. Gli interessati potranno prendere visione dei suddetti documenti nel periodo di pubblicazione, durante gli orari di apertura delle cancellerie comunali dei singoli Comuni.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, i Comuni interessati, ogni cittadino attivo nei Comuni del Cantone ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione sono legittimati a ricorrere contro le modifiche alle Norme di cui al punto 1 lett c) presso il Tribunale cantonale amministrativo.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:


M. Borradori

Il Direttore della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità:


R. De Gottardi